

DELIBERA N. 48/25/CONS

AGGIORNAMENTO DEI REQUISITI TECNICI E OPERATIVI DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA UNICA CON FUNZIONAMENTO AUTOMATIZZATO DENOMINATA PIRACY SHIELD

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 18 febbraio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 Relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (di seguito, anche “*Direttiva sul commercio elettronico*” o “*direttiva e-commerce*”);

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito anche Regolamento sui servizi digitali o “*DSA*”) e, in particolare, gli articoli 4, 5, 6 e 8;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*” (di seguito, anche il Decreto);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*” come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50 recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto*”;

legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE*”;

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie Generale n. 171 del 24 luglio 2023 (di seguito, anche “*Legge antipirateria*”);

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 novembre 2023, n. 159 e, in particolare, gli artt. 15 - che designa l’Autorità quale coordinatore dei servizi digitali per l’Italia in attuazione dell’art. 49 del Regolamento sui servizi digitali – e 15-ter che ha modificato e integrato alcune specifiche previsioni della menzionata legge n. 93/2023;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 recante “*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*” (di seguito, anche “*decreto Omnibus*”), convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (pubblicata in G.U. dell’8 ottobre 2024, n. 236), che ha apportato ulteriori modificazioni alla menzionata Legge antipirateria;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*” (di seguito, anche solo “*LDA*”) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulle “*Sfide per gli organizzatori di eventi sportivi nell’ambiente digitale*” (2020/2073(INL)) del 19 maggio 2021 (di seguito, anche “*Risoluzione*”);

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea sulla lotta alla pirateria online di eventi sportivi e altri eventi in diretta (C (2023) 2853 final) del 4 maggio 2023 (di seguito, anche “*Raccomandazione*”);

VISTA la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*” (di seguito, anche “Regolamento”);

VISTA la delibera n. 189/23/CONS del 26 luglio 2023, recante “*Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS*”;

VISTA la delibera n. 190/23/CONS del 26 luglio 2023, recante “*Autorizzazione all’accettazione dell’atto pubblico di donazione avente ad oggetto il software di gestione della piattaforma machine to machine denominato Piracy Shield*”;

VISTA la delibera n. 321/23/CONS del 5 dicembre 2023, recante “*Definizione dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per l’esecuzione della delibera n. 189/23/CONS attuativa della legge 14 luglio 2023, n. 93*”;

VISTA la delibera n. 401/24/CONS del 23 ottobre 2024, recante “*Richiamo ai fornitori di servizi di VPN ai fornitori di servizi di DNS pubblicamente disponibili, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell’informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilità di siti web o di servizi illegali ad accreditarsi alla piattaforma Piracy Shield in attuazione della legge 14 luglio 2023, n. 93 e delle relative disposizioni attuative*”;

VISTA la delibera n. 47/25/CONS del 18 febbraio 2025, recante “*Avvio di una consultazione pubblica sullo schema di delibera recante modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS*”;

VISTA la convocazione dell’8 gennaio 2025 del Tavolo tecnico previsto dall’art. 6, comma 2, della legge 14 luglio 2023, n. 93 per le riunioni del 15 e 16 gennaio 2025;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 515/24/CONS del 18 dicembre 2024;

PREMESSO QUANTO SEGUE in ordine al quadro normativo di riferimento:

1. il decreto Omnibus, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha apportato rilevanti modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93 e alla legge 22 aprile 1941, n. 633;
2. in primo luogo, il decreto Omnibus ha modificato il comma 1 dell'articolo 2, sostituendo la parola “univocamente” con “prevalentemente”, per cui i provvedimenti dell'Autorità e le successive segnalazioni effettuate tramite piattaforma Piracy Shield possono avere ad oggetto nomi a dominio e indirizzi IP prevalentemente destinati ad attività illecite;
3. l'articolo 2 della Legge antipirateria, inoltre, è stato modificato introducendo un riferimento esplicito ai fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati, quali destinatari degli ordini dell'Autorità. Fermo restando che la norma, nella sua formulazione precedente, si rivolgeva ai fornitori di servizi coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, l'esplicita menzione dei fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ha consentito all'Autorità di accelerare le attività di coinvolgimento di tali soggetti già avviate in precedenza, in primo luogo attraverso l'adozione della delibera n. 401/24/CONS, con la quale i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati, i soggetti gestori di motori di ricerca e, più in generale, i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali sono stati richiamati a porre in essere, in esecuzione delle citate previsioni normative, tutte le attività necessarie per assicurare il pieno funzionamento della piattaforma Piracy Shield attraverso il definitivo e completo accreditamento alla stessa;
4. inoltre, al comma 5 dell'articolo 2 è stato previsto che i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque, entro trenta minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione, ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca dei nomi a dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità, inclusi i nomi a dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma;
5. il decreto Omnibus ha, poi, aggiunto il comma 5-bis all'articolo 2 della Legge antipirateria, prevedendo che *“I prestatori di servizi di assegnazione di indirizzi IP, il Registro italiano per il country code Top Level Domain (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di registrazione di nome a dominio per i ccTLD diversi da quello italiano e per i nomi a generic Top Level Domain (gTLD), provvedono periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi*

IP bloccati ai sensi del presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco, e che non risultino utilizzati per finalità illecite”;

6. con riferimento ai limiti e alla correlata attività di sblocco, il legislatore ha introdotto all’articolo 2 il comma 7-bis prevedendo, da una parte, il superamento dei limiti di capacità di blocco della piattaforma nei termini che seguono *“L’Autorità, al fine di garantire il più efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e l’esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa, limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi massimi di indirizzi IP e di Fully Qualified Domain Name (FQDN) che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito”* e, dall’altra, la possibilità di sbloccare le risorse dopo sei mesi. In particolare, la norma prevede che *“L’Autorità, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento degli FQDN e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dagli Internet Service Provider (ISP) secondo le specifiche tecniche già definite ovvero anche in base alla segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi, pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato, di cui all’articolo 6, comma 2”;*

CONSIDERATO QUANTO segue in ordine ai lavori del Tavolo tecnico:

7. ai lavori del Tavolo tecnico previsto dall’art. 6, comma 2, della Legge antipirateria, istituito nel mese di settembre del 2023 in collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, partecipano stabilmente ISP e titolari dei diritti, incluse le associazioni e federazioni di categoria, oltre ai rappresentanti dell’ACN, del nucleo della Guardia di Finanza, della Polizia postale e rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

8. a seguito dei lavori del Tavolo tecnico sono stati definiti i requisiti tecnici e operativi della piattaforma Piracy Shield, come riportati nella delibera n. 321/23/CONS del 5 dicembre 2023, validati dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Le specifiche tecniche e operative elaborate nell’ambito del Tavolo tecnico sono confluite nel manuale utente (sia lato ISP sia lato Segnalatore);

9. entrambi i manuali sono accompagnati da un addendum recante previsioni funzionali all’operatività della piattaforma. In particolare, in vista della prima fase applicativa, sono stati forniti indirizzi interpretativi che recepiscono specifiche richieste avanzate dai partecipanti al Tavolo tecnico, anche per agevolare l’inizio delle attività, in un’ottica di progressivo avanzamento verso il pieno dispiegarsi delle funzionalità della piattaforma;

10. a seguito dell'adozione del cd. decreto Omnibus, i titolari dei diritti e gli ISP sono stati invitati a far pervenire le loro eventuali osservazioni per iscritto in relazione alle nuove disposizioni, avuto particolare riguardo, da un lato, all'interpretazione dell'avverbio "prevalentemente" e, dall'altro, alle modalità di superamento della dimensione massima delle liste contenenti i dati da bloccare tramite piattaforma Piracy Shield. Sono quindi pervenuti i contributi di Asstel, AIIP, Assoprovider, CFWA, Fastweb, Infotech, Tiscali, Vodafone, Wind, Dazn, Lega Nazionale Professionisti Serie A e Lega Nazionale Professionisti Serie B, RTI, Sky (in qualità sia di segnalatore sia di ISP). Numerosi ISP, e le relative associazioni, hanno altresì fornito puntuale evidenza dei costi sostenuti per tutte le attività connesse al funzionamento di Piracy Shield ribadendo la richiesta di ottenere ristori e lamentando l'impatto – in particolare quelli di dimensione più ridotta – sul rispettivo fatturato;

11. inoltre, alla luce delle novità apportate dal decreto Omnibus alla Legge antipirateria, sono stati invitati a partecipare ai lavori del Tavolo tecnico, oltre ai soggetti gestori di motori di ricerca, i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili e, più in generale, i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali diversi dagli ISP;

12. nelle riunioni del 15 e 16 gennaio 2025, è stata prevista l'articolazione del Tavolo in quattro sottogruppi: uno dedicato al confronto con i titolari dei diritti, due dedicati ai fornitori di accesso alla rete internet e uno dedicato ai soggetti gestori di motori di ricerca, ai fornitori di servizi di VPN e a quelli di DNS pubblicamente disponibili. I rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale unitamente ai rappresentanti del Nucleo della Guardia di Finanza, della Polizia postale, a quelli del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e delle associazioni antipirateria hanno garantito la loro presenza in tutti i sottogruppi;

13. nelle predette riunioni dei sottogruppi, sono state discusse le questioni sollevate nei contributi;

PRESO ATTO di quanto emerso dai lavori del Tavolo tecnico;

RILEVATO in particolare quanto segue:

14. con riferimento alla interpretazione dell'avverbio "prevalentemente" in luogo dell'"univocamente", è stato chiarito che in virtù di tale modifica, i segnalatori non sono più tenuti a dimostrare che i nomi a dominio e gli indirizzi IP segnalati siano univocamente destinati alla violazione dei diritti d'autore o connessi delle opere audiovisive di loro titolarità. È stato precisato che il requisito della prevalenza deve essere interpretato nel rispetto dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza, valutandone la sussistenza caso per caso. I segnalatori sono tenuti a rispettare la massima diligenza e il massimo rigore nella presentazione delle istanze di blocco e nella raccolta delle relative

prove e a consultare preventivamente gli uffici dell’Autorità qualora riscontrino casi dubbi con riferimento alla prevalenza delle attività illecite riconducibili ai nomi a dominio e agli indirizzi IP che intendono segnalare tramite piattaforma Piracy Shield. È stato sottolineato che i segnalatori sono tenuti in ogni caso a non segnalare risorse su cui non vi è certezza della prevalente natura illecita o risorse per cui non è stato possibile effettuare tutte le analisi tecniche volte ad escludere blocchi di risorse legittime, nonché le risorse che presentano un alto rischio di overblocking, come, a titolo esemplificativo, le content delivery network, i reverse proxy, i servizi di VPN, i servizi di cloud storage e similari;

15. inoltre, è emerso che i segnalatori, inoltre, non dovrebbero – ove possibile - segnalare sulla piattaforma Piracy Shield alias di FQDN riconducibili a un unico indirizzo IP già oggetto di blocco;

16. quanto alle modalità di segnalazione e di raccolta della prova forense, è stato precisato che i segnalatori sono chiamati ad integrare la relazione tecnica contenente la descrizione della metodologia di acquisizione delle evidenze, ove non rispetti i requisiti stabiliti nell’ambito del Tavolo tecnico, come specificati nell’addendum al Manuale utente;

17. per quel che concerne i limiti al numero massimo di IP e FQDN da bloccare, tenendo nella massima considerazione le esigenze rappresentate dagli operatori sulla base di ragioni di natura tecnica, è stata prospettata l’opportunità di procedere secondo una roadmap di aumenti progressivi indicati in relazione alla capacità degli ISP. Pertanto, tenuto conto di quanto proposto dai partecipanti, il primo ampliamento superato il primo anno di operatività della piattaforma Piracy Shield, viene introdotto a far tempo dal 1°marzo 2025, cui farà seguito un ulteriore ampliamento da definire in seno al Tavolo tecnico in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dagli ISP, come specificato nell’addendum al Manuale utente;

18. per quanto riguarda il raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dagli ISP, in esecuzione di quanto previsto dal nuovo comma *7-bis* dell’articolo 2 della Legge antipirateria, è stata evidenziata la facoltà dell’Autorità di ordinare la riabilitazione della risoluzione DNS dei nomi a dominio e l’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi, individuati, come suggerito da larga parte dei partecipanti, in modalità random, pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi a dominio sulla piattaforma Piracy Shield;

19. cionondimeno, è stata ribadita l’opportunità che gli sblocchi avvengano anche su espressa richiesta dei segnalatori allorquando emerga che le risorse di cui hanno chiesto il blocco non sono più destinate ad attività illecita. Tali comunicazioni dovrebbero pervenire con cadenza periodica, al fine di assicurare il corretto funzionamento del processo di oscuramento degli FQDN e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dagli ISP. È stato altresì precisato che ogni segnalatore può sbloccare esclusivamente risorse che in precedenza ha segnalato sulla piattaforma Piracy Shield;

20. quanto all'intervallo temporale entro cui effettuare lo sblocco, aspetto non oggetto di una specifica previsione, è stato indicato che gli ISP operanti sulla piattaforma sono tenuti ad eseguire lo sblocco entro le successive 24 ore dalla pubblicazione della lista aggiornata sulla piattaforma medesima;

21. quanto ai ristori richiesti dagli ISP per i costi sostenuti per le implementazioni necessarie al funzionamento della piattaforma, è stato chiarito che la legge non attribuisce all'Autorità poteri al riguardo, ma che la stessa si riserva di attivare le iniziative di competenza al fine di rappresentare nelle sedi opportune tale situazione;

22. resta fermo che le istanze di accreditamento alla piattaforma sono presentate dai soggetti aventi titolo attraverso un portale creato ad hoc e validate dall'Autorità, a seguito di verifica della documentazione prodotta. Le credenziali per accedere alla piattaforma Piracy Shield sono comunicate esclusivamente in caso di esito positivo delle verifiche;

23. l'accreditamento alla piattaforma Piracy Shield postula quindi il rispetto delle condizioni che ne regolano il funzionamento e che rispondono anche a specifiche esigenze di sicurezza. In proposito rilevano, in particolare, per i segnalatori la massima diligenza e il massimo rigore nella presentazione delle istanze di blocco e nella raccolta delle relative prove e, per i prestatori di servizi, il rispetto della riservatezza delle informazioni e dei dati di cui vengono a conoscenza operando sulla piattaforma Piracy Shield;

24. con particolare riferimento alla riservatezza degli indirizzi IP oggetto di blocco è stato precisato che l'Autorità ritiene di non poter pubblicare l'intera lista degli indirizzi IP oggetto di blocco in quanto rientranti nella fattispecie di "dati personali" che possono permettere l'identificazione indiretta, come chiarito sia dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea che dal Garante per la privacy, nonché per non inficiare l'azione di contrasto alla pirateria. Tuttavia, il rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa è garantito attraverso la pubblicazione di un edit box sul sito dell'Autorità che consente di verificare se un dato FQDN o indirizzo IP è stato bloccato tramite Piracy Shield;

25. in caso di mancato rispetto dei requisiti e delle condizioni che regolano il funzionamento della piattaforma Piracy Shield l'Autorità si riserva di assumere le conseguenti determinazioni di competenza, compresa la misura della sospensione dell'accreditamento;

26. le determinazioni dell'Autorità in caso di mancato rispetto dei requisiti e delle condizioni che regolano il funzionamento della piattaforma Piracy Shield saranno adottate nel rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza. In tal senso, la sospensione dell'accreditamento alla piattaforma sarà presa in considerazione, quale ultima misura e per un periodo temporaneo, secondo una valutazione caso per caso;

27. con riferimento ai gestori di motori di ricerca, i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili e, più in generale, ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, sulla scorta di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 2 della Legge antipirateria, è stato chiarito che la piattaforma costituisce lo strumento tecnologico messo a disposizione da Agcom per consentire ai prestatori di dare seguito alla previsione normativa nei termini ivi previsti. Ciò premesso, qualora ne ricorrano i presupposti, le comunicazioni delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma Piracy Shield vengono inviate tramite la stessa piattaforma anche agli indirizzi dei punti di contatto e dei rappresentanti legali indicati dai prestatori di servizi della società dell'informazione non stabiliti in Italia a norma degli articoli 11 e 13 del DSA;

PRESO ATTO delle modifiche apportate alla legge n. 93/2023 dal decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;

RITENUTO quanto segue alla luce delle sopra riportate considerazioni:

- per quel che concerne l'interpretazione dell'avverbio "prevalentemente", al fine di dimostrare la prevalenza dell'attività illecita dei nomi a dominio e degli indirizzi IP che si intendono segnalare sulla piattaforma Piracy Shield, i segnalatori sono tenuti ad osservare la massima diligenza e il massimo rigore nella presentazione delle istanze di blocco e nella raccolta delle relative prove nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza;
- i limiti massimi relativi alle risorse da bloccare sono ampliati, in ossequio alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 113/2024, secondo una roadmap definita nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico. Raggiunto il primo anno di operatività della piattaforma Piracy Shield, il primo ampliamento viene introdotto a far tempo dal 1°marzo 2025;
- i prestatori di servizi di accesso alla rete, compresi i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità dei siti web o dei servizi illegali sono tenuti a eseguire i provvedimenti *"dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione..... provvedono comunque, entro il medesimo termine massimo di trenta minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione, ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma"* Piracy Shield;

- l'Autorità si riserva di adottare i provvedimenti di competenza nei casi in cui i soggetti operanti sulla piattaforma non ne rispettino le regole di funzionamento, come definite dalla legge, dalle delibere dell'Autorità e dal manuale d'uso;
- il Manuale utente segnalatori e ISP, e i relativi addendum, sono aggiornati ove necessario alla luce delle previsioni recate dal presente provvedimento;

RITENUTO di dover apportare modifiche e integrazioni ai Manuali utenti e ai relativi addendum;

RILEVATO che l'Autorità si riserva di apportare ulteriori modifiche o integrazioni alla luce dell'evoluzione tecnologica e di ulteriori elementi che dovessero emergere nell'ambito della consultazione pubblica sullo schema di delibera recante modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS, avviata con delibera n. 47/25/CONS;

CONSIDERATO che tutti i soggetti appartenenti alle categorie individuate dalla Legge antipirateria sono tenuti a porre in essere tutte le attività necessarie per concorrere al pieno funzionamento della piattaforma Piracy Shield al fine di assicurare una effettiva applicazione delle norme garantendo così l'effetto utile perseguito dal Legislatore;

UDITA la relazione del Presidente Giacomo Lasorella;

DELIBERA

Articolo 1

1. I soggetti accreditati sulla piattaforma Piracy Shield sono tenuti ad operare nel rispetto dei requisiti tecnici e operativi della stessa, come aggiornati nei termini di cui in motivazione alla luce delle novelle apportate alla legge 14 luglio 2023, n. 93. In particolare:

- al fine di dimostrare la prevalenza dell'attività illecita dei nomi a dominio e degli indirizzi IP che si intendono segnalare sulla piattaforma Piracy Shield, i segnalatori sono tenuti ad osservare la massima diligenza e il massimo rigore nella presentazione delle istanze di blocco e nella raccolta delle relative prove, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza;
- i limiti massimi relativi alle risorse da bloccare sono ampliati in ossequio alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 113/2024, superato il primo anno di operatività della piattaforma Piracy Shield. Sulla base di una roadmap definita nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'art. 6, comma 2, della legge antipirateria

il primo ampliamento del numero degli FQDN e degli IP viene introdotto a far tempo dal 1° marzo 2025.

2. In caso di mancato rispetto dei requisiti tecnici e operativi che regolano il funzionamento della piattaforma Piracy Shield l'Autorità si riserva di adottare i provvedimenti di sua competenza, ivi inclusa la sospensione temporanea dell'accreditamento.
3. L'inottemperanza agli ordini e alle diffide impartiti dall'Autorità comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. I soggetti appartenenti alle categorie individuate dalla Legge antipirateria sono tenuti a porre in essere tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto degli obblighi ivi stabiliti, come declinati nei provvedimenti dell'Autorità, e l'efficiente funzionamento della piattaforma Piracy Shield.
5. L'Autorità si riserva di avviare ogni più idonea iniziativa per il coinvolgimento di tutte le categorie di operatori individuate dalla legge e che sono a qualsiasi titolo coinvolti nella fruizione illecita di eventi trasmessi in diretta protetti come specificato in premessa e che devono implementare le misure necessarie per impedire l'accesso degli utenti ai contenuti illeciti.

La presente delibera è pubblicata sul sito dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 18 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella